



Sulle seguenti conclusioni:

- per [REDACTED] *“revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto l’avviso di addebito n° [REDACTED] notificato in data 1.12.2022 per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con riserva di richiesta di risarcimento danni in altra sede anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario”;*
- per Agenzia delle entrate-Riscossione: *“Voglia codesto Ecc.mo Giudice di Pace, respinta ogni eventuale richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o di questione di legittimità Costituzionale dinanzi alla Consulta per le ragioni ampiamente illustrate in narrativa, accertare e dichiarare l’infondatezza del ricorso avversario e/o delle domande spiegate nei confronti dell’Agente della Riscossione e, per l’effetto, rigettarli. In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi di lite”.*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di addebito n° [REDACTED] la Agenzia delle entrate Riscossione ha irrogato a Ivan Gerosa la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 per inosservanza dell’obbligo vaccinale contro il covid 19 previsto dall’art. 4 quater del D.L. n. 44/2021. Con atto di citazione notificato entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso [REDACTED] proposto opposizione eccependo tra i vari motivi la nullità dell’avviso di addebito stante la irrogazione della sanzione da parte di soggetto non legittimato. Agenzia delle entrate -Riscossione si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità dell’avviso di addebito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza a trattazione scritta del 20 dicembre 2023.

#### MOTIVAZIONE

Preliminarmente si osserva che l’opposizione introdotta con atto di citazione, essendo stata notificata entro 30 giorni dall’avviso di addebito, è tempestiva benché proposta con rito difforme e non con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 150/2011 (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 758/2022).

Nel merito, è accolta la censura sulla mancanza di legittimazione di Agenzia delle entrate Riscossione ad irrogare la sanzione, poiché l’agente di riscossione è ente funzionalmente incaricato a riscuotere la sanzione e non a irrogarla. In altri termini, è illegittimo il trasferimento all’Agenzia delle Entrate Riscossione della competenza ad irrogare la sanzione amministrativa in quanto, ai sensi dell’art. 4 sexies D.L. 44/21, organo funzionalmente competente è il ministero della Salute, e non vi è stato alcun

procedimento di formazione del titolo esecutivo in merito alla irrogazione della sanzione che compete al Ministero della Salute stesso. Infine, il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 87/2023, ha prorogato al 30 giugno 2024 il termine di sospensione di tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste per i soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale. Conseguentemente, sono sospesi sino a tale data anche i termini di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Non è quindi possibile sapere se rimarrà in vigore la sanzione per la infrazione contestata.

Le spese di lite sono liquidate in base alla soccombenza. Non si ravvisa alcuna temerarietà nella resistenza in giudizio della parte convenuta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] confronti del Ministero della Salute e di Agenzia delle entrate Riscossione, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

- annulla l'avviso di addebito n. [REDACTED] emesso da Agenzia delle entrate Riscossione per € 100,00;
- ai sensi dell'art. 91 cpc condanna Agenzia delle entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante protempore a pagare a [REDACTED] le spese di lite liquidate in € 43,00 per spese, € 350,00 per compensi e € 52,50 per spese generali 15%, oltre 4% Cpa e se dovuta Iva 22%, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

Monza, 20 dicembre 2023.

Il Giudice di Pace -dott.ssa Cristina Colombi